



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.
Magistrati

1) dr Michele Monteleone Presidente rel.

dr M. Letizia D'Orsi Giudice

dr Michele Cuoco Giudice

IL CASO.it

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto del 24.04/02.05.2011, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 160 l.fall., dichiarava l'apertura della procedura di concordato preventivo della C. s.r.l. in liquidazione, in persona del suo L.R. pro tempore, dr. R. P., con sede legale in (omissis);

con successivo decreto del 13.10.2011 il Giudice Delegato, rilevato che il Commissario Giudiziale aveva evidenziato il venir meno, ai sensi dell'art. 173 l.fall., delle condizioni prescritte per l'ammissione del concordato, non essendo prevedibile il pagamento integrale dei crediti privilegiati, dopo aver accertato che la votazione ex artt. 177 e 178 l.fall. si era conclusa con il raggiungimento della prescritta maggioranza di voti favorevoli (ivi compreso il voto dei creditori fideiussori), dichiarava approvata la proposta concordataria, in relazione all'esito della votazione e invitava il Commissario Giudiziale a richiedere l'udienza di omologazione anche per la trattazione, in via preliminare, della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 173 l. fall;

veniva così fissata dal Tribunale l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 l. fall. con decreto reso in data 27.10.2011;

nel corso del giudizio di omologazione comparivano il commissario giudiziale, che si riportava al parere motivato ex art. 180 l. fall. ritualmente depositato, esprimendo, all'esito della valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 173 l. fall., subordinatamente parere favorevole, il difensore della società che, a sua volta, insisteva nella omologazione alle condizioni proposte e l'Avv. M.B., in proprio, che di fatto non si opponeva alla domanda di omologazione del concordato, sollecitando il collegio all'esercizio del potere di controllo riguardo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del concordato preventivo.

Preliminarmente deve essere affrontata e risolta la questione relativa alla richiesta di revoca del concordato preventivo avanzata dal Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 173 l.fall., nel parere reso ai sensi dell'art. 180 l. fall.

Già nella relazione redatta ai sensi dell'art. 172 l.fall. il Commissario Giudiziale aveva evidenziato la concreta possibilità di pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e parziale, per incapacienza, dei creditori chirografari, con una previsione di realizzo oscillante tra l'11 % ed il 14,50%.

A seguito delle successive notifiche di cartelle di pagamento da parte di Equitalia e degli accertamenti svolti sui crediti erariali *"dichiarati chirografari ed accertati privilegiati"*,

il Commissario Giudiziale dichiarava che il realizzo mobiliare ed immobiliare nella misura esposta nella relazione ex art. 172 l.fall, *"non consente il pagamento integrale dei debiti con diritto di prelazione"*, così come indicato a pag. 14 del ricorso introduttivo.

Sin dalla relazione depositata in data 26.09.2011 il Commissario Giudiziale aveva esposto che erano di fatto venute meno le condizioni prescritte per l'ammissione del concordato, a seguito della richiesta formulata dal Ministero dello Sviluppo economico il quale, nel corso della procedura aveva decretato il recupero del finanziamento agevolato, erogato ai sensi della L. 46/82, per € 1.070.555,00, credito avente privilegio mobiliare.

Infatti con decreto ministeriale del 13.10.2011 (allegato al parere del Commissario Giudiziale), *"ritenuto che*

l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e la messa in liquidazione rientrano tra i motivi di revoca previsti dall'art. 9 del decreto n. 001347 del 07 maggio 2008, con cui il programma presentato dalla società C. s.r.l. è stato ammesso al FIT", è stata disposta la revoca del finanziamento.

Tanto rende applicabile il disposto normativo di cui al D.lgs 123/98 *"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"* il cui art. 1 individua, all'oggetto, *"i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"*.

Alla luce del disposto normativo in commento *"I crediti statali inerenti le restituzioni dei finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione per qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 - bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"*.

Evidente risulta quindi, il fondamento della richiesta di revoca, avanzata in atti dal Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 173 l.fall., in quanto il pagamento in favore del Ministero della suddetta somma sorretta da privilegio mobiliare non renderebbe possibile il pagamento integrale neppure dei creditori prelatizi (cfr. in tal senso parere ex 180 l. fall. depositato dal C.G. in data 09.12.2011), non potendosi

ritenere possibile il pagamento dei creditori chirografari in nessuna percentuale, in alternativa al credito privilegiato statale.

La domanda di concordato pertanto non può essere omologata dovendosi, per contro, disporre la revoca del provvedimento di ammissione.

La dichiarazione di fallimento che prima conseguiva necessariamente al giudizio di inammissibilità del ricorso, oggi, alla luce del novellato art 173 2° co l.f., deve intendersi solo come eventuale e possibile allorquando il tribunale positivamente valuti ed accerti la ricorrenza di uno stato di insolvenza.

Tale argomentazione impone quindi al Collegio di disporre la comparizione in Camera di Consiglio del debitore e dei creditori procedenti per l'eventuale emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 173 co. 2° l.f..

P.Q.M.

applicati gli artt. 173 e 180 l.fall.,

rigetta la richiesta di omologazione del concordato preventivo e, per l'effetto,

DICHIARA INAMMISSIBILE

la proposta di concordato preventivo come in atti proposta dalla C. s.r.l. in liquidazione, in persona del suo L.R. pro tempore, dr. R. P., con sede legale in (omissis).

Dispone la comparizione della ricorrente in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 11.01.2012 h. 12.00, per

l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 173 co. 2°
l.f.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
anche ai creditori precedenti e al Sig. procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Benevento, per quanto di
competenza.

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del
21.12.2011

Il Presidente Estensore
Dr. Michele Monteleone